



Ministero della Giustizia



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONOMA TRENTIN-SÜDTIROL

PROTOCOLLO D'INTESA
tra la Provincia Autonoma di Trento,
la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol
e il Ministero della Giustizia
PER IL REINSERIMENTO SOCIALE

per promuovere la salute e il benessere dei detenuti e per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute e in esecuzione penale esterna, anche minori di età, dei dimittendi nel momento del reingresso nella società, delle persone sottoposte alle misure di sicurezza e per promuovere lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa, anche in fase esecutiva.

Premesso che

- La Costituzione all'articolo 27, comma 3 prevede che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbano tendere alla rieducazione del condannato;
- la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in particolare l'art. 1 prevede che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona" e che "nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi". L'art. 15 definisce gli elementi del trattamento e prevede che "Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia." L'art. 17 definisce il contributo della comunità esterna all'azione rieducativa prevedendo che "La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa". L'art. 19 chiarisce il ruolo dell'istruzione nel percorso rieducativo, tesa a promuovere una effettiva formazione culturale e professionale dei detenuti, attraverso l'offerta di corsi scolastici a vari livelli e lo svolgimento di attività culturali alla cui organizzazione partecipino anche i detenuti. L'art. 20 valorizza, sempre nell'ottica del percorso rieducativo, il ruolo centrale del lavoro. L'art. 28 richiama la centralità dei rapporti del soggetto ristretto con la propria famiglia specificando che particolare cura debba essere dedicata a mantenere migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie. L'art. 47 prevede che l'affidato in prova al servizio sociale si adoperi in favore della vittima del suo reato. I principi stabiliti dagli articoli citati rivestono una significativa rilevanza anche nel contesto detentivo minorile in quanto il percorso trattamentale è definito per tutti coloro che fanno ingresso in istituto e le attività

relative all'istruzione e alla formazione professionale sono considerati capisaldi del percorso detentivo in quanto la normativa di riferimento ne prevede l'obbligatorietà;

- il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), in particolare l'art. 27 prevede che in fase di osservazione del condannato venga espletata con lo stesso una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni, sulle conseguenze negative delle stesse e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa;
- il D.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" con cui è stato istituito il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che assorbe le funzioni del precedente Dipartimento per la Giustizia minorile e della Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- la legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), prevede che le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulino apposite convenzioni con soggetti pubblici, privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro e la stessa prevede che sia utilizzata la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale per l'assistenza alle famiglie dei detenuti;
- il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), prevede in particolare all'art. 6 il coinvolgimento in ogni stato e grado del procedimento anche dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali; all'art. 9 l'acquisizione di elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili; all'art.12 l'assistenza all'imputato minorenne dei servizi indicati nell'art. 6; all'art. 27 la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne; con l'art.19 l'affidamento dell'imputato in esecuzione di misura cautelare ai servizi dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali; con l'art. 28 l'istituto della messa alla prova durante il quale è sospeso il corso della prescrizione, il minorenne viene affidato ai Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno e si impartiscono le prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa del reato;
- il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), in particolare l'art. 27 comma 2 lett. d) prevede un'attività del minore diretta a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa;
- il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468), in particolare l'art. 29 comma 4 prevede che il giudice di pace, per favorire la conciliazione, possa avvalersi dell'attività di mediazione di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio; gli artt. 34 e 35, pur non facendovi espresso riferimento, sottendono l'applicazione della mediazione penale;

- il D.Lgs. 15 marzo 1992, n. 267 “Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate” ed in particolare l’art. 6 attribuisce alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol particolari compiti e funzioni in materia di giudici di pace;

Visti

- il D.P.R 28 marzo 1975, n. 474 e s. m. (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di igiene e sanità), in particolare l’art. 4 bis prevede la collaborazione tramite apposite convenzioni tra la Provincia e il Ministero della giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati;
- la legge provinciale 27 giugno 2005 n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale) che prevede che la Provincia e i comuni, nel promuovere la realizzazione del sistema integrato di sicurezza, privilegiano interventi coordinati di sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali, compresi quelli derivanti dall’esecuzione sul territorio di pene detentive e di misure di sicurezza, da realizzarsi sulla base di intese con l’amministrazione statale competente, di riqualificazione di aree urbane, di riduzione dei danni derivanti da atti illeciti e volti all’educazione alla convivenza, al rispetto del principio di legalità, al reinserimento sociale e alla cultura dell’accoglienza;
- la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in particolare l’art. 33 al comma 2, lettera i) che contempla le persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria quali destinatarie di interventi di inclusione sociale e l’art. 43 che prevede l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate;
- la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro) che disciplina anche gli interventi per la formazione e l’inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili, definendo svantaggiate le persone individuate dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) che agli artt. 68 e 69 delinea gli interventi a favore della popolazione adulta in generale e all’art. 69 bis, introdotto con la Legge Provinciale 27 dicembre 2011 n. 18, disciplina la formazione scolastica presso la Casa Circondariale di Trento;
- il Protocollo d’Intesa tra la Provincia e la Casa Circondariale di Trento per il coordinamento delle attività educative e formative, rinnovato e modificato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 60 del 26 gennaio 2018;
- l’art. 3 della legge regionale 16 luglio 2003, n. 4 (Disposizioni per l’asestamento del bilancio di previsione dell’anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol) che ha disposto in merito all’istituzione e all’attività del centro di mediazione;
- il Protocollo di collaborazione tra la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e il Ministero della giustizia di data 23 giugno 2005 prot. 4605 atti non soggetti a repertoriazione, con il quale è stata formalmente riconosciuta l’operatività del Centro per la mediazione costituito dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e previsto lo sviluppo di percorsi di mediazione nel corso dell’esecuzione della pena e nell’ambito dell’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria minorile;

- il Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige e la Questura di Trento di data 15 aprile 2011 prot. n. 5502 atti non soggetti a repertoriazione, con il quale è stata prevista l’attivazione di percorsi di mediazione sociale nel contesto di situazioni conflittuali segnalate dalla Questura;
- la Delibera della Giunta Provinciale n. 2920 del 23 dicembre 2011 “Approvazione del Protocollo tra la Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e il Centro di Giustizia Minorile di Venezia per l’applicazione dell’art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, relativamente alla definizione delle forme di collaborazione tra l’ordinamento sanitario provinciale e il sistema della giustizia minorile.”;
- il Protocollo d’Intesa sottoscritto nel mese di aprile 2015 tra il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, che ha disposto l’attivazione di percorsi di mediazione tra vittima e autore del reato nell’ambito dei programmi trattamentali predisposti dagli Uffici di esecuzione penale esterna;
- il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Associazione Italiana biblioteche (AIB) di data 28 dicembre 2017 per la promozione e la gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani;

Ricordato che

- le linee di indirizzo in materia di volontariato, partecipazione sociale ed esecuzione penale, approvate il 10 marzo 1994 dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento del Ministero della Giustizia per i rapporti con le regioni, gli enti locali e il volontariato, nonché il Protocollo d’Intesa di data 8 giugno 1999, sottoscritto dal Ministero della Giustizia e dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (di seguito CNVG) ed il successivo Protocollo operativo tra Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e CNVG sullo statuto e le modalità d’azione del volontariato in ambito penitenziario del 13 novembre 2014, nonché il Protocollo di collaborazione tra Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la CNVG del 9 giugno 2017 evidenziano l’importanza del ruolo del volontariato nelle attività di prevenzione generale, nonché nell’ambito del trattamento e del reinserimento sociale delle persone reclusi, e sottoposte a provvedimenti giudiziari dell’ esecuzione penale esterna adulte e minorenni;
- le Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, approvate in data 19 marzo 2008 dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti locali ed il Volontariato, hanno come obiettivo la creazione e/o l’implementazione di una rete integrata, qualificata e diffusa su tutto il territorio nazionale per la realizzazione di percorsi di reinserimento sociale, costruendo una visione strategica comune in tema di esecuzione delle pene;
- in campo socio-assistenziale alla Provincia Autonoma di Trento (di seguito Provincia) è riconosciuta la competenza in merito alle azioni di sostegno a favore delle persone sottoposte a restrizione della libertà e a misure alternative alla detenzione ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 1863 del 2016 e ss.mm.;

- nell'ambito dell'inserimento lavorativo l'Agenzia del lavoro della Provincia opera anche a favore di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale;

Considerate

- La necessità di una collaborazione e di un'azione integrata ed efficace fra i soggetti firmatari del presente Protocollo d'Intesa al fine di garantire, nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza, il rispetto dei diritti fondamentali, non solo in fase trattamentale, alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale disposti da parte dell'Autorità Giudiziaria e a misure alternative alla detenzione, e ai minori e giovani adulti entrati nel circuito penale;
- l'importanza di favorire il mantenimento dei legami familiari all'interno dei nuclei in cui uno dei genitori vive la detenzione carceraria ovvero, per quanto riguarda i minori e giovani adulti, la relazione ed il coinvolgimento nel percorso trattamentale del nucleo familiare di appartenenza o con le persone adulte di riferimento significative;
- la necessità di assicurare ai detenuti ed ai minori e giovani adulti, entrati nel circuito penale, la formazione professionale, l'orientamento al lavoro, l'attuazione di percorsi di giustizia riparativa e ricomposizione del conflitto tramite il coinvolgimento dei firmatari del presente Protocollo d'Intesa;
- l'esigenza di garantire, ai fini dei capoversi precedenti, la connessione col territorio delle persone sottoposte a provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria per assicurare agli stessi l'effettivo reinserimento nella comunità di riferimento;
- la necessità di assicurare, da parte di ciascun ente pubblico in relazione alle effettive risorse che per il presente Protocollo verranno messe a disposizione, il supporto economico utile alla realizzazione di attività trattamentali sia intra che extra murarie;

Tutto ciò premesso:

Il Ministero di Giustizia (di seguito Ministero)
La Provincia Autonoma di Trento (di seguito Provincia)
La Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol (di seguito Regione)

convengono quanto segue

Art. 1 **Oggetto**

1. Questo Protocollo d'Intesa disciplina le modalità di collaborazione tra i soggetti firmatari della stessa che, in relazione alle rispettive competenze, si impegnano a promuovere e attuare interventi diretti:
 - a) a promuovere la salute e il benessere dei detenuti e l'umanizzazione della pena, al fine di assicurare piena dignità ai soggetti ristretti;
 - b) al trattamento rieducativo e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti ospiti della Casa circondariale di Spini di Gardolo, anche nel momento nevralgico del loro reingresso in società;

- c) al trattamento rieducativo e al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti, adulti e minori, sottoposti a misure alternative alla detenzione, a sanzioni sostitutive, a misure di sicurezza, ed a provvedimenti penali disposti dall'A.G, minorile;
 - d) ad assicurare e implementare l'assistenza sanitaria in carcere, nella REMS, e nelle strutture territoriali deputate ad accogliere i soggetti in esecuzione penale esterna;
 - e) allo sviluppo, previo consenso delle vittime, di percorsi di giustizia riparativa con particolare riferimento alla ricomposizione del conflitto originato dalla commissione del reato attraverso azioni di mediazione tra autore e vittima e di riparazione dell'offesa e/o del danno.
2. Destinatari degli indicati interventi sono pertanto: i detenuti; i dimittendi nel momento del reingresso nella società; gli internati; i soggetti, adulti e minori, in esecuzione penale esterna destinatari delle sanzioni di comunità.
 3. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 attengono ai settori di salute, istruzione, cultura, formazione professionale, reinserimento sociale e lavorativo, progettualità per la promozione dell'occupazione, lavoro, attività ricreative, mantenimento dei legami familiari. Le linee di indirizzo per la progettazione delle citate iniziative, allegate sub lettera a) al presente Protocollo d'Intesa, verranno, nella loro prima definizione, contestualmente approvate dai soggetti firmatari. Potranno successivamente essere ridefinite dalla Commissione tecnica di cui all'art. 2 in funzione di nuovi bisogni o esigenze.
 4. Le eventuali modifiche alle linee di indirizzo dovranno essere ratificate dai firmatari del Protocollo, entro e non oltre 30 giorni dalla loro formale comunicazione con posta certificata, nel rispetto del principio del silenzio assenso, al fine di verificarne l'appropriatezza nell'ambito delle concorrenti competenze delle amministrazioni interessate, in quanto incidenti sul conseguente impegno in termini di risorse umane e strumentali. È fatta salva la facoltà espressa di delega dei firmatari del Protocollo, nell'ambito delle prerogative di ogni singola amministrazione.

Art. 2

Commissione tecnica

1. Per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa è costituita una Commissione tecnica composta da:
 - a) Dirigente generale del Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia, in qualità di coordinatore,
 - b) Garante dei diritti dei detenuti della Provincia autonoma di Trento;
 - c) Dirigente generale del Dipartimento Cultura Turismo Promozione e Sport della Provincia;
 - d) Dirigente generale del Dipartimento Conoscenza della Provincia;
 - e) Dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro di Trento;
 - f) Dirigente dell'Ufficio detenuti e trattamento – Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (di seguito PRAP) di Padova;
 - g) Dirigente del Centro per la Giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - h) Dirigente dell'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna sede di Venezia;
 - i) Direttore della Casa circondariale di Trento;
 - j) Direttore di Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trento;
 - k) Direttore di Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Trento;
 - l) Dirigente della Ripartizione III Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;

- m) Dirigente del Servizio Attività Sociali del Comune di Trento;
 - n) due rappresentanti del terzo settore esperti nell'attività di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e dei soggetti sottoposti a misure alternative individuati dai dirigenti generali provinciali dei settori di relativa competenza sentiti il PRAP di Padova, l'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna sede di Venezia e il Centro per la Giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - o) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del carcere e dell'esecuzione penale esterna individuati dal dirigente generale provinciale del settore di relativa competenza sentiti il PRAP di Padova, l'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna sede di Venezia e il Centro per la Giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da propri delegati.
 3. La Commissione può invitare, previa delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, alle proprie riunioni esperti o portatori di interesse.
 4. La Commissione struttura i propri lavori attraverso l'operatività dei Gruppi tecnici operativi tematici di cui all'articolo 3 ove viene curato un servizio di segreteria tecnica che redige, per sunto, un processo verbale.
 5. La Segreteria della Commissione è costituita presso il Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia.
 6. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) costituire i Gruppi di cui all'articolo 3;
 - b) modificare e/o integrare le linee di indirizzo in funzione di nuovi bisogni o esigenze;
 - c) verificare che la progettualità dei Gruppi tecnici operativi sia corrispondente con quanto stabilito nelle linee di indirizzo.

Art. 3 ***Gruppi Tecnici Operativi***

1. Per la programmazione, l'attuazione e il coordinamento tecnico degli interventi di cui all'articolo 1 la Commissione tecnica nomina i componenti dei Gruppi Tecnici Operativi (di seguito G.T.O.) per le seguenti aree tematiche di intervento:
 - a) reinserimento sociale, legami familiari e cultura;
 - b) lavoro;
 - c) salute;
 - d) minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile;
 - e) giustizia riparativa e mediazione penale;
2. Per quanto concerne l'area della formazione e dell'istruzione si rinvia a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 60 del 26 gennaio 2018.
3. Ogni G.T.O. ha facoltà di invitare alle proprie sedute esperti o portatori di interesse in relazione alle attività e agli argomenti trattati.
4. I G.T.O. pianificano le azioni necessarie per dare attuazione alle linee di indirizzo.

Art. 4
Impegni del Ministero

1. Al fine di dare attuazione a questo Protocollo d'Intesa il Ministero, nel rispetto delle risorse di cui disporrà e che con vincolo di destinazione assegnerà al PRAP, all'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna sede di Venezia e al Centro per la Giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, si impegna a:
 - a) sostenere la realizzazione di interventi trattamentali relativi all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro e alle attività culturali nonché al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti così come individuati dall'art. 1, comma 1, lettera a);
 - b) promuovere il sostegno e l'assistenza alle vittime di reato;
 - c) promuovere l'individuazione e l'utilizzo di soluzioni logistiche occorrenti per favorire l'accesso dei detenuti al lavoro esterno e alle misure alternative alla detenzione, in particolare mediante l'uso della palazzina del complesso di Spini di Gardolo già destinata a tale fine;
 - d) sostenere e promuovere una conoscenza aggiornata dei fenomeni connessi al disagio e alla devianza minorile e adulta, delle relative progettualità e degli interventi, individuando specifici percorsi di collaborazione interistituzionale tra servizi;
 - e) sostenere i minorenni e i giovani adulti entrati nel circuito penale in processi di inclusione sociale: con programmi di giustizia riparativa, con progetti di alternanza scuola-lavoro, di formazione-lavoro e di apprendistato qualificante, con progetti di socializzazione culturale e sportiva;
 - f) favorire la partecipazione da parte degli attori del terzo settore e del volontariato alle attività trattamentali e di reinserimento sociale;
 - g) collaborare al monitoraggio dello stato di avanzamento, dell'attuazione nonché dell'efficacia dei singoli interventi adottati sulla base del presente Protocollo d'Intesa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).

2. Al fine di favorire gli interventi di cui all'articolo 1, la Casa Circondariale, in un'ottica di collaborazione, si impegna a:
 - a) favorire la partecipazione dei detenuti interessati alle attività proposte;
 - b) garantire l'avvio degli interventi di cui all'articolo 1, prevedendo anche sostegno alle famiglie dei detenuti in un'ottica di mantenimento e conservazione dei legami, con particolare attenzione alla tutela dei figli minori;
 - c) rendere sempre più partecipe il personale penitenziario nella realizzazione dei progetti e delle attività facenti riferimento al presente Protocollo d'Intesa;
 - d) predisporre gli spazi dedicati alle attività;
 - e) assicurare l'accesso agli operatori e volontari coinvolti nelle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, i quali si impegnano a trasmettere l'elenco delle persone incaricate a svolgere le attività e a rispettare le norme generali di sicurezza previste dall'ordinamento penitenziario e da quelle interne.

3. Al fine di favorire gli interventi di cui all'articolo 1, l'UEPE e l'USSM, in un'ottica di collaborazione, si impegnano a:
 - a) favorire la partecipazione dei detenuti interessati e dei soggetti, adulti e minori, in esecuzione penale esterna alle attività proposte promuovendo la realizzazione di interventi trattamentali relativi all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro e alle attività culturali nonché al reinserimento sociale e lavorativo di tutti i soggetti adulti e minorenni.
 - b) garantire l'avvio degli interventi di cui all'articolo 1, prevedendo anche sostegno alle famiglie dei detenuti, ai soggetti adulti e minori in esecuzione penale esterna, in

un'ottica di mantenimento e conservazione dei legami, con particolare attenzione alla tutela dei figli minori;

- c) diffondere tra il personale dei Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità afferenti alla Provincia Autonoma di Trento la conoscenza dei progetti e delle attività facenti riferimento al presente Protocollo d'Intesa;
- d) assicurare l'accesso agli operatori e volontari coinvolti nelle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, i quali si impegnano a trasmettere l'elenco delle persone incaricate a svolgere le attività e a rispettare le norme generali di sicurezza previste dall'ordinamento penitenziario e da quelle interne.

Art. 5

Impegni della Provincia

1. La Provincia si impegna a:

- a) promuovere la realizzazione di interventi trattamentali relativi all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro e alle attività culturali nonché al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti così come individuati dall'art. 1, comma 1, lettera a);
- b) dare applicazione al Protocollo di Intesa per la promozione e la gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani del 28 dicembre 2017 tramite l'Ufficio provinciale per il Sistema bibliotecario trentino e la Partecipazione culturale e le biblioteche del sistema;
- c) promuovere il sostegno alle famiglie dei detenuti in un'ottica di mantenimento e conservazione dei legami, con particolare attenzione alla tutela di eventuali figli minori;
- d) promuovere il sostegno e l'assistenza alle vittime di reato;
- e) promuovere l'individuazione di soluzioni logistiche eventualmente occorrenti per favorire l'accesso dei detenuti al lavoro esterno e alle misure alternative alla detenzione;
- f) promuovere una conoscenza aggiornata dei fenomeni connessi al disagio e alla devianza minorile e adulta, delle relative progettualità e degli interventi, individuando specifici percorsi di collaborazione interistituzionale tra servizi;
- g) sostenere i minorenni e i giovani adulti entrati nel circuito penale in processi di inclusione sociale: con programmi di giustizia riparativa, con progetti di alternanza scuola-lavoro, di formazione-lavoro e di apprendistato qualificante, con progetti di socializzazione culturale e sportiva;
- h) sostenere e promuovere risorse di comunità capaci di accogliere adulti, minori e giovani adulti in esecuzione penale esterna;
- i) prevedere l'eventuale messa a disposizione a favore di USSM, UEPE e della Casa Circondariale di Trento, secondo modalità e termini che comportino un impiego comune, di personale della Provincia, allo scopo di ottimizzare e razionalizzare l'utilizzazione di particolari risorse professionali;
- j) monitorare lo stato di avanzamento, l'attuazione nonché l'efficacia dei singoli interventi adottati sulla base del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 6

Impegni della Regione

1. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 1 comma 1, il Centro di Giustizia Riparativa istituito dalla Regione è a disposizione dei servizi periferici del Dipartimento

per la giustizia minorile e di comunità e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al fine di realizzare l'attività di mediazione tra autore e vittima del reato e la costruzione di specifici progetti a carattere riparativo nel corso dell'esecuzione della pena all'interno della casa circondariale o dell'esecuzione penale esterna, per condannati adulti e minori, come già avviene sulla base di specifici protocolli nell'ambito del procedimento penale minorile e della sospensione del procedimento con messa alla prova per imputati adulti.

2. Il Centro di Giustizia Riparativa collabora inoltre con i servizi periferici allo sviluppo di iniziative congiunte di sostegno alle vittime e di promozione dell'approccio riparativo alla gestione dei conflitti derivanti dal reato, in favore dei rei, delle vittime e della comunità.
3. La Regione, senza alcun onere a carico del Ministero, assicura la messa a disposizione delle risorse professionali e organizzative del Centro di Giustizia Riparativa nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7

Oneri finanziari e durata del Protocollo d'Intesa

1. L'onere finanziario relativo alla realizzazione degli interventi descritti in questo Protocollo d'Intesa è in capo alla struttura competente per la realizzazione degli interventi stessi.
2. Il presente Protocollo d'Intesa ha validità permanente salvo disdetta scritta di una delle parti, possibile solo dopo il primo quinquennio di validità, da comunicarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.
3. Il presente Protocollo d'Intesa, qualora necessario, previo accordo di tutte le parti, potrà essere soggetto a revisione in qualsiasi momento.

Ministero della Giustizia

Provincia Autonoma di Trento

*Regione Autonoma Trentino
Alto Adige/Südtirol*

Il Ministro
Alfonso Bonafede

Il Presidente
Maurizio Fugatti

Il Presidente
Arno Kompatscher
